

nati Turchi, li quali allevano i loro figliuoli nel servizio delle moschee, ove imparano il Coraao, finchè venuti in età sono creati *cadì* delle terre, che sono come i nostri potestà, e amministrano la giustizia, benchè l'esecuzione resti in mano di chi maneggia le armi. Ma per venire a un'altra condizione della lor religione, dirò prima di tutto, che benchè pochi siano quelli che tengono interamente buona la religione maomettana, e che siano fra di loro d'opinione divisa, come dirò, contuttociò sono li Turchi osservantissimi nelle estrinseche apparenze, poichè pochissimi sono quelli che ommettono le loro ordinarie orazioni, e nessuno lascia il suo ordinato digiuno di un mese ogni anno. Tengono i maomettani per capo principale della lor religione il *musti*, l'elezione del quale è fatta dal Gran-Signore, ma di persona stimata d'intelligenza, e di bontà di vita sopra ogni altra cosa. Questo *musti* è appresso di loro in somma venerazione, ed in tanta autorità, che quando è fatto da lui una decisione nè anco il medesimo Gran-Signore la vuol rompere. S'ingerisce egli in qualsivoglia materia, sia civile, sia criminale, o di stato, ma di modo però che da sè non s'intromette a comandare: sibbene è in libertà d'ognuno, quando gli occorre qualche difficoltà, di fare, con quattro parole di narrazione del fatto sopra una carta, un quesito a esso *musti*, il quale poi con breve risposta, che loro chiamano *setva*, ne dà il giudizio suo.

Questo *setva* prodotto poi dalla parte al giudice ordinario, è dal detto giudice terminata la causa conforme al *setva*, se però la narrazione del fatto sopra la quale esso è fondato contiene la verità. Nelle cose di stato poi servendosi il Gran-Signore dell'autorità di co-